



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIARRUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2018

Introduzione dell'articolo 416-*quater* del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca disposizioni concernenti il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali, il cui inserimento è previsto - per le peculiari caratteristiche e pericolosità della fattispecie trattata - nel codice penale, all'interno del libro secondo, titolo V, relativo ai delitti contro l'ordine pubblico. Viene introdotto un nuovo articolo, che si colloca subito dopo quelli riguardanti l'associazione di tipo mafioso, le circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose e lo scambio elettorale politico-mafioso. Il fine che esso si propone è quello di impedire agli indiziati di appartenere alla criminalità organizzata di stampo mafioso e alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. Si precisa che per propaganda elettorale deve intendersi qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali.

In base al secondo comma del nuovo articolo 416-*quater*, salvo che il fatto costituisca più grave reato, qualora tali soggetti propongano a un candidato o accettino la

proposta di un candidato di svolgere attività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dal primo comma, ad essi si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni e identica sanzione è prevista per il candidato che accetta o sollecita l'intervento.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incandidabilità, secondo la disciplina vigente, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012 - cui si deroga soltanto per stabilire maggior durata temporale degli istituti - ed esse si applicano anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena.

Il presente disegno di legge, per prevenire e reprimere i fenomeni di inquinamento mafioso nel momento elettorale, su cui si fonda la democrazia rappresentativa, riprende, precisa e inasprisce le fattispecie introdotte nel codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (articoli 67, comma 7, 76, commi 8 e 9), che ha incorporato la legge n. 175 del 2010. Il contenuto, come modificato, viene quindi traslato nel codice penale.

Data la rilevanza del tema trattato, si auspica un celere e positivo esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale, in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali)

1. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 416-quater. - *(Divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali)*. - Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, e alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. Si intende per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis, ovvero sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che propone, accetta o svolge attività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dal primo comma del presente articolo e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da sei a dieci anni.

Non possono essere candidati coloro che abbiano riportato una sentenza di condanna per il delitto di cui al presente articolo. L'in-

candidabilità ha effetto per un periodo corrispondente alla durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici comminata a norma dell'articolo 29. In ogni caso non può essere inferiore ad anni dieci.

In caso di condanna, gli amministratori locali e coloro che ricoprono cariche regionali sono sospesi e decadono di diritto secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di incandidabilità sopravvenuta. Qualora il candidato condannato sia stato eletto in Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.

L'interdizione e l'incandidabilità si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del presente codice.

Il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell'articolo 36, secondo, terzo e quarto comma, del presente codice. La sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni».

Art. 2.

*(Modifiche al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159)*

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 67, il comma 7 è abrogato;
- b) all'articolo 76, i commi 8 e 9 sono abrogati.